

ECCLESIALITÀ DELLA VITA CONSACRATA

Introduzione

1. In data 30 dicembre 1991, il Santo Padre stabilì che il Sinodo dei Vescovi fosse convocato nella IX assemblea generale ordinaria nell'autunno del 1994, per trattare il tema «*De vita consecrata deque eius munere in Ecclesia et in mundo*». In preparazione ad esso la segreteria generale dello stesso sinodo ha pubblicato i *Lineamenta* con allegato un questionario¹. Lo scopo dichiarato è duplice: «Prima di tutto il testo intende promuovere, presso i pastori della Chiesa e tutti gli interessati, una riflessione in profondità sul tema, in vista del dibattito sinodale. In secondo luogo si spera di ottenere informazioni e indicazioni utili alla preparazione dell'ordine del giorno dell'assemblea sinodale e così far emergere gli aspetti del tema che corrispondono alle vere urgenze pastorali della Chiesa nel prossimo futuro»². In tale solco si inserisce anche lo scopo del presente studio che vuole sottolineare la *dimensione ecclesiale* della vita consacrata³. È una dimensione

¹ *La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo*, Città del Vaticano 1992.

² È quanto scrive il segretario generale, Sua Eccellenza Jean P. Schotte, nella presentazione, p. 3.

³ Il segretario generale del Sinodo, Ecc.za Mons. Jean P. Schotte, ricorda nella presentazione che i *Lineamenta* «indicano il tema in tutta la sua ampiezza. Infatti, benché il titolo «vita consacrata» si riferisca, in senso canonico, direttamente alla vita religio-

che è divenuta particolarmente acuta, soprattutto dal Concilio Vaticano II ad oggi. Possiamo dire anzi che più la riflessione della vita consacrata entra nella prospettiva teologica, superando la dimensione prevalentemente ascetica dei tempi passati più si rivela e approfondisce la dimensione ecclesiale⁴. Il Concilio Vaticano II è stato certamente una pietra miliare in questo. La riflessione postconciliare non ha fatto altro che approfondire il solco. E se il Vaticano II è stato il primo concilio che ha trattato della vita consacrata nella prospettiva della sua relazione alla costituzione stessa della Chiesa⁵, il prossimo Sinodo è il primo che ha come tema la stessa vita consacrata. Il titolo poi fa esplicito riferimento alla sua collocazione all'interno della Chiesa: «*La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo*»⁶. Il compito e il significato

sa e agli istituti secolari, esso viene inteso in senso più ampio, esteso, cioè, anche alle società di vita apostolica. Tale inclusione, eseguita per ovvie ragioni, va interpretata secondo l'indicazione del «Codice di Diritto Canonico». Di ciò dobbiamo prendere atto, per non cadere in facili equivoci. È ovvio che anche noi nel nostro studio ci adeguiamo a tale significato ampio ed estensivo. Ma non si può dimenticare che tale estensione del linguaggio può creare degli equivoci, da cui si dovrà stare bene attenti.

⁴ Cf. G. GHIRLANDA, *Ecclesialità della vita consacrata*, in *La vita consacrata*, EDB, Bologna 1983, 13-52; V. DE PAOLIS, *Gli istituti di vita consacrata nella Chiesa*, in *La vita consacrata*, Bologna 1983, 53-141.

⁵ Cf. La costituzione sulla Chiesa «*Lumen Gentium*», cap. VI, nn. 43-47. Il titolo di tale capitolo è «*I Religiosi*». Ma si sa che tale titolo non è preso in senso rigorosamente canonico e comprende tutte le categorie che il nuovo codice qualifica come istituti di vita consacrata, ed anche le società di vita apostolica.

⁶ Va rilevato che la parola *missione* è una traduzione piuttosto impropria della parola latina «*munus*», come avverte, almeno implicitamente, lo stesso documento, facendo seguire alla parola *missione* il termine latino «*munus*» tra parentesi (cf. *Lineamenta*,

della vita consacrata nella Chiesa e nel mondo derivano dalla sua stessa identità e non sono comprensibili se non nella collocazione della vita consacrata all'interno stesso del mistero della Chiesa.

2. I *Lineamenta* trattano in modo successivo della natura e della identità della vita consacrata (prima parte), della vita consacrata nella Chiesa e nel mondo di oggi (seconda parte) e della missione della vita consacrata nella Chiesa comunione e nella Chiesa missione (parte terza). Come si vede, è particolarmente nella terza parte che si parla della ecclesialità della vita consacrata, ma tale dimensione, in modo esplicito o implicito, è presente in tutto il documento e lo penetra tutto⁷.

n. 3). Sarebbe stato forse più corretto usare la parola *compito* invece che *missione*: questo termine, se viene troppo esteso, corre il rischio di perdere la sua pregnanza di significato.

⁷ Il significato di tale divisione può essere colto nella stessa introduzione del documento. Infatti, nel n. 3 dei *Lineamenta* leggiamo: «La duplice prospettiva del Sinodo, “nella Chiesa e nel mondo” indica la concretezza con cui deve essere affrontata la presenza e la missione degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica. Essi vivono in questa Chiesa e in questo mondo. Si rendono presenti nella Chiesa con la testimonianza salvifica di Cristo. Da questa Chiesa e da questa società vengono le loro vocazioni e ad essa sono inviate, dopo una adeguata iniziazione, per una presenza ed una missione apostolica. Non si deve neppure ignorare che molti dei problemi attuali della vita consacrata vengono dal contatto e confronto con il mondo di oggi. La crescente socializzazione e secolarizzazione ha avuto un effetto notevole sull'equilibrio dei valori spirituali e delle opere. La vita consacrata, benché non sia del mondo, non si può staccare dal mondo e dalla concreta esperienza del suo ambiente culturale, economico e sociale. Non si può ignorare l'influsso esercitato dai profondi cambiamenti avvenuti nelle società sulla evoluzione della vita consacrata negli ultimi decenni. D'altra parte essa si pone anche in un confronto di discernimento e di testimonianza dei valori perenni del Vangelo».

3. Noi ci avvicineremo anzitutto al testo dei *Lineamenta* per rilevare le principali sottolineature ecclesiali fatte dallo stesso in relazione alla vita consacrata, nelle tre parti, ma soprattutto nella terza. In un secondo momento tenteremo di presentare in modo unitario la dimensione ecclesiale della vita consacrata, nei suoi molteplici aspetti, riprendendo le fonti alle quali lo stesso documento attinge, particolarmente il Concilio Vaticano II e il Codice di diritto canonico⁸. Con questo infatti si chiude in qualche modo il periodo della produzione dei documenti voluti dal Concilio o frutto del Concilio⁹: in ogni caso Concilio e Codice

⁸ Il magistero della Chiesa, dal Concilio ad oggi, è tornato più volte, in documenti di grande rilievo, sui diversi aspetti della vita consacrata. Essi costituiscono un *patrimonio dottrinale*, che i *Lineamenta* non omettono di ricordare (cf. n. 4). Non possiamo esimerci tuttavia dal fare un'osservazione, che crediamo di rilievo, al testo dei *Lineamenta*, che dopo aver ricordato i diversi documenti del Concilio, dei Sommi Pontifici e della Sede Apostolica, prosegue: «A questi testi bisogna aggiungere la sintesi dottrinale e normativa del *Codice di diritto canonico* (CIC) e del *Codice dei canoni delle Chiese orientali* (CCEO), punto di riferimento per la vita e la legislazione dei diversi istituti». I codici infatti non possono essere considerati semplicemente una «sintesi dottrinale e normativa». Almeno da un punto di vista *normativo*, essi si presentano come *fonte* normativa, che in genere toglie valore normativo alle fonti precedenti e pertanto non ne fa semplicemente una sintesi. Qualche precisazione sarebbe da fare anche dal punto di vista *dottrinale*. Noi, in base allo scopo che ci siamo prefissato, limitiamo la nostra attenzione particolarmente al Concilio Vaticano II e al Codice di diritto canonico.

⁹ Ricordiamo che in un discorso il Papa Giovanni Paolo II ebbe a definire il codice «l'ultimo documento del Concilio»: «Codex est Concilii et, hoc sensu, est "ultimum documentum Conciliare" quod quidem eius constituet vigorem atque valorem, eius unitatem atque irradiationem» (IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad Episcopos*, in *Periodica*, 72 (1983) 558; vedi anche *L'Osservatore Romano* 23 nov. 1983).

costituiscono le due fonti principali alle quali attingere, sia da una punto di vista dottrinale che disciplinare¹⁰. Dal momento, infine, che il nostro studio si pone a livello di contributo per «la preparazione e la celebrazione del Sinodo», quale «occasione provvidenziale affinché tutta la Chiesa possa prendere coscienza della realtà della natura e della missione della vita consacrata»¹¹, crediamo utile impostare il nostro studio riprendendo le fonti e riproducendole all'interno di una riflessione unitaria che percorra ordinatamente il cammino dal Concilio al Codice di diritto canonico¹², senza la pretesa di discutere e approfondi-

¹⁰ Non va dimenticato tuttavia che gli stessi *Lineamenta* ci ricordano la numerosa e abbondante produzione di documenti sulla vita consacrata da parte della Sede Apostolica, dal Concilio ad oggi. Essa viene richiamata dal n. 4 del documento. Ad essa rinviamo. Va notato che oltre che il *Codice di diritto canonico* (CIC), il testo menziona anche il *Codice dei Canonici delle Chiese orientali* (CCEO). Noi ci limitiamo al CIC. «La dottrina del Magistero, recepita e assimilata nei codici fondamentali degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, approvati dalla Sede Apostolica, costituisce il patrimonio e la sostanza del pensiero della Chiesa del nostro tempo sulla vita consacrata in generale e deve orientare la riflessione in vista del prossimo Sinodo» (*Lineamenta*, n. 4). Con gli stessi *Lineamenta*, n. 2, dobbiamo ricordare che non pochi documenti del magistero, benché non siano stati emanati appositamente per gli istituti di vita consacrata, fanno più che un semplice riferimento agli stessi. Anch'essi vanno pertanto tenuti presenti.

¹¹ *Lineamenta*, n. 1.

¹² È opportuno ricordare che le fonti vanno riprese e lette in modo ordinato. Nel cammino del tempo infatti esse possono essere state oggetto di ulteriore riflessione da quelle successive ed in parte anche modificate. Da un punto di vista normativo soprattutto non va dimenticato che il codice di diritto canonico ha rielaborato, ordinato e trattato in modo nuovo ed integrale tutta la legislazione sugli istituti di vita consacrata. Qualsiasi normativa precedente va pertanto confrontata con quella del codice, che evidentemente è l'ultima parola della Chiesa in materia.

re le singole questioni: lo studio intende soprattutto presentare lo spettro degli elementi che evidenziano la ecclesialità degli istituti di vita consacrata.

I

La ecclesialità della vita consacrata nei *Lineamenta*

1. Nella *prima parte* dedicata alla *natura e identità della vita consacrata*, i *Lineamenta*, nel descrivere gli *elementi fondamentali*¹³ della vita consacrata, a partire dal c. 573 del CIC, sottolineano diversi aspetti ecclesiali di cui è opportuno almeno fare cenno:

1) Trattando dell'*unità tra vocazione, consacrazione e missione*, il documento sottolinea la dimensione ecclesiale, richiamando LG 44: «Poiché i consigli evangelici, per mezzo della carità alla quale conducono, uniscono in modo speciale i loro seguaci alla Chiesa e al suo mistero, la loro vita spirituale deve essere pure consacrata al bene di tutta la Chiesa. Di qui sorge il dovere di lavorare, secondo le loro forze e il genere della propria vocazione, sia con la preghiera sia anche con l'opera attiva a radicare e consolidare negli animi il regno di Cristo e a dilatarlo in ogni parte della terra» (n. 6).

2) A proposito dei *consigli evangelici*, il documento, facendo la sintesi di alcuni testi della *Lumen*

¹³ I *Lineamenta* distinguono gli *elementi fondamentali* (nn. 5-10) dai *valori essenziali* (nn. 11-13). Si tratta di un linguaggio che non brilla per chiarezza. In realtà non sembra che dal testo risulti effettivamente ciò che è fondamentale e ciò che è essenziale alla vita consacrata. Il termine generico di *valori* può rendere il discorso un po' evanescente.

Gentium, scrive: essi «rappresentano nella Chiesa la forma di vita che il Figlio di Dio scelse per sé, quando venne nel mondo a fare la volontà del Padre, la Vergine Madre abbracciò ed Egli stesso propose ai discepoli che lo seguivano» (n. 7)¹⁴.

3) La *dimensione comunitaria* della vita consacrata richiama l'esempio della Chiesa primitiva e rinvia alla dimensione comunione della stessa Chiesa: «Ad immagine della Chiesa comunione, la comunità non è chiusa in se stessa, ma si apre ad un molteplice rapporto con gli altri mediante la preghiera, il servizio apostolico, la collaborazione con tutti i membri della Chiesa, partecipi della stessa consacrazione battesimale, chiamati tutti alla santità e alla missione, pur nella complementarità delle vocazioni. È compito della vita consacrata per la sua caratteristica comunitaria, offrire agli altri membri del popolo di Dio la testimonianza del valore supremo della carità dei discepoli di Cristo, vissuta nella perseveranza della comunione fraterna» (n. 9).

4) La vita consacrata, in quanto «segno splendente del regno dei cieli», «testimonia l'indole escatologica della Chiesa» (n. 10).

5) Tra i *valori essenziali* della vita consacrata, il testo richiama la rinuncia al mondo e la scelta radicale di Dio; la dimensione pasquale della consacrazione; la dedicazione totale al servizio del Signore nella Chiesa, l'unità di vita nella contemplazione e nell'azione (n. 11).

Nell'ambito della vita spirituale, sia personale che comunitaria, sono ricordati il primato della carità perfetta verso Dio e verso il prossimo, le fonti della

¹⁴ Il testo citato è una sintesi tratta da LG 42, 44, 46.

spiritualità cristiana, la conversione continua, la devozione alla Madonna (n. 12).

7) In relazione al carisma degli istituti, il n. 13 annota che «alla radice delle varie esperienze carismatiche della vita consacrata vi è un dono di grazia che mette in luce delle particolarità del mistero di Cristo e della vita della Chiesa».

8) Accennando alla dimensione storica dei carismi di fondazione (n. 16), il testo ricorda l'assistenza della Chiesa sugli stessi istituti: «La Chiesa ha sempre vegliato sulla genuinità e vitalità della vita consacrata, come dimostra la chiamata del Concilio Vaticano II al rinnovamento, mediante il continuo ritorno alle fonti di ogni vita cristiana e all'ispirazione primigenia degli istituti, e all'adattamento alle mutate condizioni dei tempi».

9) Parlando degli istituti dediti interamente alla vita contemplativa, il documento rinvia in modo particolare al decreto *Ad Gentes*, 18, il quale afferma: «Poiché la vita contemplativa interessa la presenza ecclesiale nella sua forma più piena, è necessario che essa sia costituita dappertutto nelle giovani Chiese».

2. La seconda parte dal titolo *La vita consacrata nella Chiesa e nel mondo* intende fare il punto della situazione della vita consacrata oggi, alle soglie del duemila; sottolineare i frutti del rinnovamento promosso dal Concilio, evidenziando i nuovi valori della vita consacrata come pure gli aspetti negativi, e invitando a superare le ambiguità e le sfide della società moderna.

Il legame ecclesiale emerge dalla stessa impostazione, in quanto la realtà della vita consacrata è intimamente congiunta ai cambiamenti avvenuti nella Chiesa.

Facciamo menzione di qualche aspetto:

1) Tra i frutti del rinnovamento, il documento, n. 26, rileva: «una maggiore *ecclesialità della vita consacrata*, espressa come presenza apostolica più generosa, frutto del riscoperto senso ecclesiale dei fondatori e delle fondatrici, con lo sviluppo di nuovi rapporti di comunione e di collaborazione con i chierici e laici».

2) In relazione ai nuovi valori della vita consacrata, il documento, n. 27, rileva: «Con l'emergere della *teologia della chiesa locale, con la consapevolezza di appartenenza della vita consacrata al mistero della Chiesa universale, che si rende presente nella chiesa locale, sta maturando un nuovo rapporto di presenza e di comunione dei membri, ottenendo una maggiore partecipazione e coscienza di appartenenza alla famiglia diocesana, un inserimento più attivo e specifico nella pastorale*».

3) Tuttavia, tra gli aspetti negativi, il documento, n. 28, c, ricorda i seguenti: «*In alcuni casi, purtroppo, sono stati rilevati anche momenti di tensione con la gerarchia e manifestazioni di dissenso teorico e pratico nei confronti dell'autorità e del Magistero della Sede Apostolica e dei vescovi o verso la prassi della liturgia, tradendo l'indole ecclesiale della vita consacrata, la doverosa comunione con i pastori della Chiesa e la sottomissione ad essi*».

4) Nell'invitare a proseguire nel cammino del rinnovamento, il documento, n. 31, ammonisce: «Il rinnovamento della vita consacrata si attua con una *intensificazione della comunione e del servizio ecclesiale*, secondo il proprio carisma e le nuove necessità della Chiesa e del mondo. La comunione con il Papa e con i Vescovi è garanzia di autenticità, in modo che tutti possano partecipare attivamente e responsabil-

mente alle molteplici iniziative della vita della Chiesa universale e delle chiese particolari».

5) Facendo menzione di alcuni problemi prioritari, il n. 32, b, del documento, a proposito dell'unità tra consacrazione e missione, fa rilevare che tale unità «dovrà permettere di vivere con equilibrio, senza tensioni e senza illusioni, tutti i valori della propria esistenza dedicata all'apostolato». Tra questi colloca anche «appartenenza alla Chiesa universale e servizio nella chiesa».

3. Nella *terza parte* la dimensione ecclesiale della vita consacrata è trattata tematicamente. Ed è precisamente in questo capitolo che troviamo le affermazioni più importanti sulla ecclesialità della vita consacrata. Dobbiamo fare rilevare però che il titolo «*Missione della vita consacrata*» potrebbe indurci in errore, in quanto la ecclesialità potrebbe venire intesa in modo parziale, solo o prevalentemente in relazione alla missione e alla attività apostolica, mentre la ecclesialità nasce dall'essere stesso e dalla natura più profonda della vita consacrata e della stessa Chiesa mistero. A tale errore potrebbe anche indurci il fatto che nella parte terza si parla prevalentemente del rapporto della vita consacrata con la gerarchia e del suo inserimento nella chiesa locale e nella Chiesa missione. Ma basta leggere bene il testo per rendersi conto che non è così.

1) Il punto di partenza infatti della terza parte è la Chiesa comunione. Fin dall'inizio, n. 34, il documento richiama l'affermazione di Giovanni Paolo II: «L'ecclesiologia di comunione è l'idea centrale e fondamentale nei documenti del Concilio» e trae subito la seguente conclusione: «La celebrazione del prossimo Sinodo deve mettere in luce la presenza e la mis-

sione della vita consacrata all'interno della comunione organica della Chiesa». Passando poi a parlare, nel n. 35, della dimensione ecclesiale della vita consacrata, il documento, citando *Mutuae Relationes*, ricorda che la vita consacrata nel mistero della Chiesa comunione «è un modo particolare di partecipare alla natura sacramentale del popolo di Dio». Soprattutto riporta il n. 44 della *Lumen Gentium*, che colloca la vita consacrata nel mistero della Chiesa, proprio in quanto professione dei consigli evangelici: «Ma poiché i consigli evangelici, per mezzo della carità alla quale conducono, uniscono in modo speciale i loro seguaci alla Chiesa e al suo mistero, la loro vita spirituale deve pure essere consacrata al bene di tutta la Chiesa. Di qui sorge il dovere di lavorare, secondo le loro forze e il genere della propria vocazione, sia con la preghiera, sia anche con l'opera attiva, a radicare e consolidare negli animi il regno di Cristo e dilatarlo in ogni parte della terra. E per questo anche la Chiesa difende e sostiene il carattere proprio dei vari istituti religiosi». E dopo aver richiamato anche il n. 2, c, del decreto PC, il testo prosegue: «La consapevolezza di essere in comunione e al servizio della Chiesa deve quindi permeare la vocazione, la formazione e la vita intera dei consacrati, nella varietà del loro servizio contemplativo o apostolico».

I *Lineamenta* richiamano poi il documento *Mutuae Relationes*, che ha avuto in modo particolare come oggetto «il carattere ecclesiale della vita consacrata e le sue implicazioni». Il documento rinvia all'istruzione *Potissimum Institutioni*, riportandone il seguente testo: «È necessario che i religiosi, le religiose e gli altri consacrati sviluppino e manifestino il genuino senso ecclesiale, non solo sentendo *con e dentro la Chiesa*, ma anche *sentendo la Chiesa*, identificandosi

con essa in una piena comunione con la sua dottrina, la sua vita, i suoi pastori, i suoi fedeli, la sua missione nel mondo».

2) Solo dopo queste premesse, vengono affrontati i temi particolari, come quello della comunione ed obbedienza verso il Papa e i vescovi.

a. Il n. 36 tratta delle relazioni con il Papa; vengono citati il c. 590, a proposito del particolare rapporto degli istituti di vita consacrata con la Chiesa universale e con la suprema autorità di essa, e il c. 591, a proposito dell'istituto della esenzione. Vogliamo riportare un testo tratto dal documento della Congregazione per la Dottrina della fede su *alcuni aspetti della Chiesa in quanto comunione*: «L'importanza della dimensione universale della vita consacrata nella ecclesiology di comunione e del suo fondamento *nella sua relazione con il ministero petrino* è stata sottolineata recentemente dalla Santa Sede: «Nel contesto della Chiesa intesa come comunione, vanno considerati pure i molteplici istituti e società, espressione di carismi di vita consacrata e di vita apostolica, con i quali lo Spirito Santo arricchisce il Corpo Mistico di Cristo: pur non appartenendo alla struttura gerarchica della Chiesa, appartengono alla sua vita e alla sua santità. Per il loro carattere sovradiocesano, radicato nel ministero petrino, tutte queste realtà ecclesiali sono anche elementi al servizio della comunione tra le diverse chiese particolari»».

b. In relazione ai Vescovi, il n. 37 si rifà al n. 45 della *Lumen Gentium* e al codice, citando il c. 586 sulla legittima e giusta autonomia degli istituti di vita consacrata, della quale gli stessi Vescovi sono garanti e tutori, il c. 753 sul religioso ossequio da dare ai Vescovi in quanto Pastori e Maestri autentici della fede, il c. 678, che è il canone fondamentale che regola i

rapporti tra Vescovi diocesani e religiosi nelle chiese particolari.

3) I nn. 39-40 sono dedicati al tema della vita consacrata nella chiesa locale¹⁵.

a. La presenza degli istituti di vita consacrata deve armonizzare le esigenze di appartenenza alla Chiesa universale e di impegno ed inserimento nella chiesa locale. La soluzione viene illustrata con alcuni testi del magistero, riportati sotto il n. 39. Il primo è tratto da *Mutuae Relationes*: «La chiesa particolare costituisce lo spazio storico, nel quale una vocazione si esprime nella realtà ed effettua il suo impegno apostolico; lì, infatti, dentro i confini di una determinata cultura, si annunzia e viene accolto il vangelo». Il secondo proviene da un discorso di Giovanni Paolo II ai Superiori Generali, in occasione della presentazione dello stesso documento *Mutuae Relationes*: «Voi siete con la vostra vocazione per la Chiesa universale, attraverso la vostra missione in una determinata chiesa locale. Quindi la vostra vocazione per la Chiesa universale si realizza entro le strutture della chiesa locale... L'unità con la Chiesa universale, attraverso la chiesa locale: ecco la vostra vita».

Il Decreto *Christus Dominus* da parte sua aveva già detto che «i religiosi sacerdoti appartengono ad un vero titolo al presbiterio della diocesi, come provvidi collaboratori dell'ordine episcopale» e che «gli altri membri degli istituti di vita consacrata, tanto gli uomini come le donne, appartengono alla famiglia diocesana e danno un notevole contributo alla gerarchia».

¹⁵ Forse sarebbe stato preferibile che i *Lineamenta*, adeguandosi al linguaggio del codice avessero usato l'espressione *chiesa particolare* invece che *chiesa locale*, come abitualmente fa.

b. Il n. 40 dà ulteriori indicazioni, richiamando altri testi dei documenti. Viene in particolare stimolata la conoscenza reciproca e il rafforzamento dei vincoli di fraternità e collaborazione, atta a far crescere la mutua fiducia, la solidarietà apostolica, e la fraterna concordia. Un particolare problema sorge dalla presenza dei religiosi nelle strutture parrocchiali. Il documento osserva: «A motivo delle necessità pastorali che hanno portato molti istituti ad accettare nelle diocesi il ministero parrocchiale è oggi particolarmente urgente che sia salvaguardato il necessario equilibrio con la loro vita, il loro peculiare carisma, la spiritualità e la loro disciplina, e ciò anche a vantaggio dell'intera diocesi. Ma non basta. Sarebbe un grave impoverimento della vita consacrata e della stessa chiesa particolare ridurre la loro presenza al ministero parrocchiale, senza stimolare ed accogliere la ricchezza della propria spiritualità e del proprio servizio carismatico».

4) La dimensione ecclesiale comporta anche una particolare comunione dei religiosi con i laici. Il n. 41 ricorda: «La vita consacrata, bisogna ricordarlo, ha sempre avuto, particolarmente in alcune sue forme, un tipico carattere di contatto vivo con il popolo, specialmente per mezzo del ministero pastorale, e si è orientata al servizio della gente». Ma oggi si può sottolineare una certa novità in questo rapporto: «La novità del rapporto con i laici viene piuttosto da una rinnovata esperienza di comunione sulla base della comune dignità battesimale, della vocazione universale alla sanità, della riscoperta della chiamata di tutti alla nuova evangelizzazione e di una più intensa collaborazione pastorale».

II

La vita consacrata nella Chiesa

Passando ad esaminare in modo ordinato e unitario le principali fonti utilizzate dai *Lineamenta*, crediamo opportuno anzitutto richiamare la storia della redazione del Capitolo VI della costituzione *Lumen Gentium*, prima di passare a considerare più da vicino la vita consacrata nel mistero della Chiesa.

1. IL CAPITOLO VI «I RELIGIOSI» NELLA COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA «LUMEN GENTIUM»¹⁶

Dalle risposte inviate dagli organismi di consultazione nella fase antepreparatoria del Concilio, le questioni attinenti agli istituti religiosi furono principalmente le seguenti: autonomia ed esenzione, l'apostolato, l'aggiornamento, la formazione, il valore soprannaturale della vita religiosa.

Quando si passò a preparare il testo sulla costituzione dogmatica sulla Chiesa da parte della commissione teologica, fu incaricata una speciale commissione per redigere anche un capitolo riguardante gli istituti religiosi, da inserire nella costituzione che si stava preparando. Ma in seguito tale capitolo trovò una forte opposizione da parte di un gruppo di Padri Conciliari: al posto di tale capitolo si pensò di inserirne invece uno sulla universale vocazione alla santità. Le

¹⁶ Cf. M. SCHOENMACKERS, *Genèse du chapitre «De Religiosis» de la constitution dogmatique sur l'Eglise «Lumen Gentium»*, Romae 1983; P. MOLINARI, P. GUMPEL, *Il capitolo VI «De Religiosis» della costituzione dogmatica sulla Chiesa*, Milano 1985.

obiezioni contro un capitolo apposito sulla vita religiosa muovevano da tre ordini di ragioni.

L'obiezione più rilevante era la prima, che, partendo dalla affermazione di ordine dommatico, secondo la quale l'unica costituzione di diritto divino è quella gerarchica, fondata sull'ordine sacro e per la quale nella Chiesa si distinguono i chierici e i laici, concludeva che la vita religiosa¹⁷ non apparteneva alla struttura o costituzione della Chiesa, ma era piuttosto una struttura nella Chiesa, derivata dalla storia e dalla legge positiva. Non aveva pertanto senso trattare con un capitolo apposito della vita religiosa in una costituzione che voleva presentare appunto la struttura o costituzione della Chiesa¹⁸.

Nonostante difficoltà e tensioni, che in certi momenti raggiunsero un alto grado di intensità, il Concilio infine decise di introdurre un capitolo, dedicato ai *Religiosi*, pur conservando quello sulla universale vocazione alla santità, appena prima di quello sui religiosi.

Un'altra questione che diede luogo a un grande dibattito fu quella del titolo da dare al capitolo VI.

¹⁷ Ricordiamo che per il concilio la vita religiosa aveva un significato piuttosto ampio, e oltre a comprendere i religiosi in senso canonico, includeva anche gli istituti secolari e le società di vita apostolica.

¹⁸ Le altre due difficoltà erano di ordine pastorale, ma non furono meno vivaci. L'introduzione di un capitolo sui religiosi avrebbe potuto aggravare la confusione già serpeggiante presso il popolo di Dio sulla chiamata alla perfezione della santità, considerata appannaggio precisamente dei religiosi. Infine, l'ultima obiezione era di ordine ecumenico: il rilievo dato ai religiosi poteva ostacolare il cammino ecumenico, in quanto i fratelli protestanti non trovano sufficientemente fondato nella Scrittura lo stato di vita radicato nei consigli evangelici.

Varie furono le proposte, che vennero tutte rifiutate. Venne eliminata la proposta del titolo «*Lo stato di coloro che professano i consigli evangelici*», come pure quello di «*Istituti di perfezione*» e quello di «*istituti di vita consacrata*». Anche quello tradizionale «*I Religiosi*» presentava non poche difficoltà. Il termine «religiosi» ormai aveva un significato tecnico canonico, preciso, e comprendeva soltanto una categoria delle persone che professavano i consigli evangelici: cioè religiosi erano coloro che assumevano con voto pubblico in modo stabile in un istituto approvato dalla Chiesa i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, e si impegnavano alla vita fraterna in comune¹⁹. Da tale concetto rimanevano esclusi le società di vita comune che imitavano i religiosi e gli istituti secolari. La difficoltà fu superata recuperando un concetto più teologico che canonico di religioso: «Con i voti o altri impegni sacri simili ai voti secondo il modo loro proprio, il fedele si obbliga all'osservanza dei tre predetti consigli evangelici; egli si dona totalmente a Dio amato al di sopra di tutto²⁰, così da essere con nuovo e speciale titolo destinato al servizio e all'onore di Dio», dice il n. 44 della costituzione *Lumen Gentium*. Si parla sì di assunzione dei tre consigli evangelici, ma non necessariamente ciò deve avvenire con voti. Nessun cenno poi alla vita fraterna in comune. In tal modo il titolo «*I Religiosi*» nella *Lumen Gentium* supera il significato ristretto del Codice di Dirit-

¹⁹ Cf. 487 CIC '17.

²⁰ Più sotto il testo dice che il fedele «divino obsequio intimus consecratur», dove, come risulta dagli Atti conciliari, è sottinteso «a Deo», per cui è sottolineata l'iniziativa divina nella vocazione e nella consacrazione (cf. *Acta Synodalia* III/VIII, 131).

to canonico, sia del 1917, come pure anche del nuovo Codice del 1983.

Va rilevato che è la prima volta che un Concilio Ecumenico tratta dello stato di vita consacrata in una costituzione della Chiesa, non da un punto di vista semplicemente disciplinare, ma dottrinale, sia in riferimento alla sequela di Cristo sia in rapporto alla costituzione della Chiesa. In tal modo il Concilio ha inteso rispondere anzitutto alla richiesta avanzata nella fase antepreparatoria, di studiare cioè la vita religiosa da un punto di vista teologico e di evidenziare la sua dimensione soprannaturale. C'è da aggiungere che il Concilio ha così rigettato l'obiezione avanzata da alcuni Padri conciliari che si opponevano all'introduzione di un capitolo nella costituzione della Chiesa adducendo la ragione teologica che la vita religiosa non fa parte della struttura della Chiesa. Il Concilio ha affermato semplicemente l'opposto: la vita religiosa fa parte della costituzione della Chiesa, al punto che la Chiesa non è concepibile senza fedeli che professano i consigli evangelici²¹, in quanto è la forma di vita che fu di Gesù e che egli volle per sua madre ed indicò ai suoi discepoli. Una tale forma di vita non può non appartenere pertanto alla costituzione della Chiesa stessa.

Va infine anche detto che il Concilio, trattando della vita religiosa nella prospettiva dottrinale e teologica nel mistero della Chiesa ha superato una visione della professione religiosa, prevalentemente ascetica,

²¹ Risulta che il Concilio ha rifiutato anche le altre due obiezioni, parlando esplicitamente dell'universale vocazione di tutti i fedeli alla santità (LG 39) e non accogliendo quella di ordine ecumenico.

a servizio della perfezione personale o dell'azione apostolica nella Chiesa. La consacrazione è una chiamata da parte di Dio, una vocazione speciale ad entrare in un particolare rapporto di amicizia con Dio (cf. *LG* 44).

D'altra parte il Concilio ha recuperato ad un livello più profondo sia la dimensione ascetica che quella apostolica della vita religiosa (cf. *LG* 44, 46).

2. LA VITA CONSACRATA APPARTIENE ALLA VITA E ALLA SANTITÀ DELLA CHIESA

Lo stato religioso, «se si riguardi la divina e gerarchica costituzione della Chiesa, non è intermedio tra la condizione clericale e laicale, ma da entrambe le parti alcuni fedeli sono chiamati da Dio a fruire di questo speciale dono nella vita della Chiesa e ad aiutare, ciascuno a suo modo, la sua missione salvifica» (*LG* 43). Il testo mentre da una parte afferma che esso non appartiene alla struttura gerarchica divina della Chiesa e non costituisce, in questa prospettiva, una terza categoria di persone, afferma d'altra parte che ad esso soltanto «alcuni fedeli sono chiamati da Dio a fruire di questo speciale dono nella vita della Chiesa», siano essi chierici o laici.

Il n. 44 della stessa costituzione precisa ulteriormente: «Lo stato di vita dunque costituito dalla professione dei consigli evangelici, pur non concernendo la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia inseparabilmente alla sua vita e alla sua santità»²². Lo stato della professione dei consigli evangelici non

²² «Ad eius tamen vitam et sanctitatem *inconcusse* pertinet».

si colloca nella linea della gerarchia, ma su un altro piano: quello della vita e della santità della Chiesa. A questo livello esso non può non esistere nella Chiesa, perché è inseparabile dalla sua vita e dalla sua santità. Se la Chiesa non può esistere, non è concepibile senza fedeli che professano i consigli evangelici, si deve concludere che esso appartiene alla sua stessa costituzione²³. Di fatto la struttura o costituzione della Chiesa non può limitarsi a quella gerarchica: le note proprie della Chiesa sono anche la santità e la cattolicità, oltre all'unità e all'apostolicità. Anzi la struttura gerarchica, pur fondata sull'ordine sacro, e quindi sull'effusione dello Spirito, che costituisce i ministri sacri e li deputa ad agire *in persona Christi Capitis* (cf. c. 1008), si colloca principalmente sul piano della organizzazione e degli uffici nella Chiesa, mentre lo stato della professione dei consigli evangelici si pone e si comprende di più nell'ordine della vita intima della Chiesa, del suo mistero più profondo che consiste nella comunione con Dio nell'imitazione di Cristo, sotto l'azione dello Spirito Santo²⁴, ed insieme nella risposta di santità che la Chiesa è chiamata a dare al suo Signore, nella perfezione della legge dell'amore (cf. LG 44, 46; PC 1; c. 573, § 1)²⁵.

²³ Cf. V. FAGIOLO, *Appartenenza iure divino della vita consacrata alla costituzione della Chiesa*, in *Vita Consacrata* 21 (1985) 424-430.

²⁴ Cf. J. DANÉLOU, *I religiosi nella struttura della Chiesa*, in *La Chiesa del Vaticano II* (a cura di G. BARAUNA), Firenze 1965, 1093-1100.

²⁵ In questa prospettiva va interpretato anche il c. 207 del codice di diritto canonico. Anche se tale canone riproduce quasi alla lettera il canone del precedente codice, la sua interpretazione va però fatta alla luce della ecclesiologia del Vaticano II, specificamente per quanto attiene alla vita della professione dei consigli

3. LA VITA CONSECRATA È LA FORMA DI VITA DI GESÙ

La forma di vita contrassegnata dalla professione dei consigli evangelici ha senso in relazione a Cristo. Difatti «i consigli evangelici della castità consacrata a Dio, della povertà e dell'obbedienza, essendo fondati sulle parole e sugli esempi del Signore e raccomandati dagli apostoli, dai Padri e dai dottori e pastori della Chiesa, sono un dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore e con la sua grazia sempre conserva» (LG 43). Imitando essa la stessa forma di vita che Cristo scelse per sé, che sua Madre abbracciò e che egli propose ai suoi discepoli, ne segue che «norma fondamentale della vita religiosa» è «il seguire Cristo come viene insegnato dal Vangelo». Tale «norma deve essere considerata da tutti gli uomini come la loro regola suprema» (PC 2).

In realtà tale forma di vita, che Gesù scelse per sé, si inserisce nel mistero stesso della persona di Gesù, Figlio eterno di Dio «sempre rivolto verso il Padre» (Gv 1,1), venuto nel tempo nella nostra natura umana per rivelarci il mistero di Dio amore. La sua vita nel tempo, nella nostra umanità, non cessa di essere la vita del Verbo eterno di Dio sempre rivolto verso il Padre, con l'unico intento di compiere in tutto e sempre la volontà del Padre: il suo atteggiamento è sempre quello del Figlio, generato eternamente dal Padre e da Lui amato: la sua vita appartiene solamente al Padre, nell'unica relazione a Lui possibile come figlio Unigenito consostanziale al Padre, cioè quella

evangelici, come autorevolmente è affermato dalla costituzione *Sacrae Disciplinae Leges*, con la quale è stato promulgato il nuovo codice di diritto canonico.

di Figlio (Gesù vergine e casto), con unico progetto di vita da realizzare, quello segnato dal Padre (Gesù obbediente), e affidato soltanto alla potenza dello Spirito e quindi nella povertà e nella debolezza della sua umanità (Gesù povero)²⁶.

Questo stile di vita di Gesù ha avuto nella Chiesa, al di là delle diverse forme che poi ricevette da un punto di vista organizzativo all'interno della disciplina ecclesiastica, fin dall'inizio una folla immensa di seguaci che mai è venuta meno (cf. *LG* 46; *PC* 1; c. 576).

Se la professione dei consigli evangelici, in quanto forma di vita che imita la vita di Gesù, tocca il mistero della persona del Signore, essa rivela anche il mistero della vita cristiana, che non è altro che la vita di Cristo in noi, speranza della gloria (cf. *LG* 44)²⁷.

4. LA VITA CONSACRATA NEL MISTERO DELLA CHIESA

La vita consacrata, in quanto appartiene alla vita e alla santità della Chiesa, si inserisce nel suo mistero. Essa, come non è comprensibile se non nel mistero di Cristo, così non può essere intesa se non nel mistero della Chiesa, che del mistero di Cristo è il prolungamento nel tempo. La costituzione *Lumen Gentium* evidenzia in modo particolare, ai nn. 44-45, altri diversi aspetti che sottolineano la dimensione ecclesiale della vita consacrata, particolarmente in rapporto alla

²⁶ Cf. R. SCHULTE, *La vita religiosa come segno*, in *La Chiesa del Vaticano II* (a cura di G. BARAUNA), Firenze 1965, 1063-1092.

²⁷ Il codice di diritto canonico ha raccolto gli elementi dottrinali del Concilio particolarmente nei cc. 573, § 1 e 607, § 1.

gerarchia. Non potendo soffermarci su tutti²⁸, ci limitiamo soltanto ad alcuni, di maggiore rilievo o attualità.

1) *La vita consacrata e il mistero della Chiesa*

La vita consacrata, in quanto riproduce continuamente nella Chiesa la sequela di Cristo, ossia lo stato di vita di Gesù povero, casto, obbediente, congiunge al mistero della Chiesa. Il testo di *Lumen Gentium* 44 afferma anzitutto che i consigli evangelici «congiungono in modo speciale coloro che li praticano alla Chiesa e al suo mistero». L'inciso «per mezzo della carità alla quale conducono» sembra che voglia anche avviare la riflessione sulla motivazione. La Chiesa è comunione d'amore trinitario; è nata dall'amore di Cristo, che ha fatto dono della propria vita per essa; ha per legge il precetto dell'amore che il suo divin Fondatore ha lasciato ai suoi discepoli come segno distintivo di quanti lo seguono. I consigli evangelici in quanto conducono in modo speciale alla perfezione della carità mettono in luce il mistero della Chiesa²⁹.

a. Il mistero della santità della Chiesa e la pratica dei consigli evangelici

Una delle proprietà essenziali della Chiesa è la santità. La vita consacrata, pur non appartenendo alla

²⁸ Per quanto riguarda in particolare il compito della gerarchia di regolare la pratica dei consigli evangelici e di accogliere e approvare le proposte dei Fondatori e vigilare sugli istituti (cf. *LG* 45), ci permettiamo di rinviare a V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Bologna 1992, 58-88.

²⁹ Cf. F. CIARDI, *Koinonia*. Itinerario teologico-spirituale della comunità religiosa, Roma 1992; particolarmente la parte terza, 204-208.

struttura gerarchica della Chiesa, appartiene inseparabilmente alla sua vita e alla sua santità. La santità che Dio ha comunicato alla sua Chiesa consiste in una profonda trasformazione del cuore dei fedeli, per la quale essi sono santi ed hanno la possibilità di realizzare una vita santa, rispondendo all'amore di Dio con l'amore. La Chiesa, santa della santità di Dio, produce allora frutti di santità: la santità dei fedeli è segno della santità della Chiesa (cf. *LG* 39). Ma tale santità «in un modo tutto suo proprio si manifesta nella pratica dei consigli che si sogliono chiamare evangelici. Questa pratica dei consigli, abbracciata da molti cristiani per impulso dello Spirito Santo, sia a titolo privato, sia in una condizione o stato sanciti nella Chiesa, porta e deve portare nel mondo una luminosa testimonianza e un esempio di questa santità». (*LG* 44).

La santità è la perfezione della carità. La perfezione dell'amore consiste nel dono della propria vita: la santità della Chiesa si manifesta in modo particolare proprio nel martirio, la risposta con l'amore più grande all'amore più grande con cui Dio ha amato gli uomini: perciò il martirio e le persecuzioni mai mancheranno alla Chiesa, come bene illustra la stessa costituzione *Lumen Gentium* (cf. *LG* 42).

Ma accanto al martirio, la santità della Chiesa risplende in modo particolarmente luminoso in coloro che praticano i consigli evangelici. Passando a parlare della pratica dei consigli evangelici, la costituzione, immediatamente dopo il testo citato sul martirio, fa seguire quello sulla pratica dei consigli evangelici collegandolo ad esso: «Parimenti la santità della Chiesa è favorita in modo speciale dai molteplici consigli che il Signore nel Vangelo propone all'osservanza dei suoi discepoli». Di fatto i tre beni «certamente molto apprezzabili» (*LG* 46) esprimono la totalità del dono

della persona; sono l'offerta che la persona fa di se stessa a Dio, mettendo a sua disposizione tutti i beni che costituiscono la ricchezza della persona: la pratica dei consigli evangelici si pone accanto al martirio; lo stesso è il significato: quello del sacrificio completo di sé per l'amore più grande. Del resto in Gesù povero, casto e obbediente la forma di vita della pratica dei consigli evangelici ha coinciso con il dono di sé nel martirio, nella testimonianza suprema all'amore del Padre sul legno della croce. La consacrazione religiosa ha il suo significato in relazione all'Eucaristia; è morire con Cristo per la redenzione del mondo; la prova suprema dell'amore al Padre; essa pertanto esprime il mistero dell'amore della Chiesa santa che si ridona al Cristo nell'amore supremo come ringraziamento dell'amore che ha ricevuto. Il religioso con la professione dei consigli evangelici porta a compimento la offerta sacrificale della propria vita a Dio (cf. c. 607, § 1). Come alla Chiesa non mancano mai la testimonianza del martirio e la prova delle persecuzioni, così non manca mai e non può mancare la testimonianza dell'amore supremo nella professione dei consigli evangelici.

b. La Chiesa mistero di comunione e la vita consacrata

Ma la vita religiosa si congiunge al mistero della Chiesa anche in un'altra prospettiva, che si riconduce, ma per un'altra via, a quella appena indicata.

La Chiesa, in quanto è comunione, dice relazione a Dio e ai fratelli. La comunione della Chiesa ha inseparabilmente una duplice dimensione verticale e orizzontale. La Chiesa è comunione perché essa nasce dalla comunicazione dello Spirito Santo, donato dal

Padre, attraverso la morte di Gesù sulla croce: è lo Spirito Santo che dà coesione e unità alla Chiesa e che continuamente la fa crescere verso l'unità sempre più profonda: «Così la Chiesa universale si presenta come «un popolo che deriva la sua unità dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (cf. *LG* 4). Il nuovo popolo messianico «ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati (*Gv* 13, 34)» (cf. *LG* 9).

Il dono dello Spirito ci santifica donandoci la grazia acquistata da Gesù con il suo sangue prezioso: i battezzati, in quanto hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo, sono santi e la santità di Dio ad essi comunicata, oltre che trasformare il loro essere, al punto che essi sono veramente figli di Dio, stabilisce una profonda comunione tra di loro: la *communio sanctorum*. I santi, figli di Dio, sono ammessi al banchetto di Dio e si nutrono delle cose sante, date da Dio a tutti i suoi figli. Essi nati da Dio, divenuti figli di Dio, partecipi della sua natura divina, vivono delle cose sante, dei mezzi che Dio mette a loro disposizione attraverso il ministero della Chiesa. Essi, rigenerati da Dio, superano il proprio egoismo e si pongono a totale disposizione, amano i fratelli come Gesù li ha amati: il segno della presenza di Dio nella Chiesa è precisamente l'amore dei fratelli sull'esempio e nella forza di Gesù: amarsi come Gesù ci ha amati, è possibile soltanto perché si è creature nuove, rigenerate dalla grazia, nate dallo Spirito (cf. *GS* 24).

È in questa linea che si muove la vita religiosa, sia perché nella sua pratica «in un modo tutto suo proprio si manifesta» la santità della Chiesa, sia perché essa è la strada regale per la perfezione della carità. Di fatto la sorgente della consacrazione religiosa e il suo significato sono l'amore di Dio e del prossimo.

Paolo VI ebbe a scrivere che «i religiosi sono i testimoni eccezionali della trascendenza dell'amore di Cristo»³⁰. La costituzione *Lumen Gentium* afferma che la verginità consacrata è tenuta dalla Chiesa «quale segno e stimolo della carità» (cf. LG 42). I religiosi poi avanzano nella fedeltà alla loro vocazione «nella gioia spirituale sul cammino della carità» (LG 43).

Di fatto i religiosi si congiungono in modo speciale al mistero della Chiesa-comunione non solo per il dono che fanno al Signore, divenendo segno luminoso della santità della Chiesa, e non solo per la carità che li anima in tale dono, sia verso Dio che verso il prossimo, ma anche in modo speciale per la loro unione fraterna. Eccettuata la forma di consacrazione dell'eremitismo, che pure ha la sua nobiltà e che la Chiesa ha nuovamente riconosciuta (cf. c. 603), la vita consacrata approvata dalla Chiesa si realizza all'interno di un istituto, di una comunità che si impegna a vivere la vita fraterna³¹.

La vita fraterna, in modo particolare se in comune, evidenzia l'unità che proviene dalla nuova nascita battesimale, e dal vincolo della comune vocazione nello stesso istituto: si tratta di una nuova fraternità che viene dall'alto; impegna ad accettarsi come fratelli e sorelle, e a mettere tutto in comune: se il Signore chiama alla stessa vocazione, a realizzare lo stesso progetto di vita dell'istituto nella Chiesa, i religiosi rispondono con l'amore verso Dio e i fratelli e le sorelle. Così si chiamano e così sono. La legge della fra-

³⁰ *Evangelica Testificatio*, n. 3.

³¹ Non è necessario in questo contesto soffermarci sulla distinzione fatta dal codice sulla vita fraterna (cf. c. 602), propria di ogni istituto di vita consacrata, e vita fraterna in comune (cf. c. 607, § 2), propria degli istituti religiosi.

ternità è alla base della organizzazione e della vita dell'istituto. Sono pertanto esempio della riconciliazione universale in Cristo: vivono la realtà che il mistero della Chiesa significa e attua, fino al suo pieno compimento alla fine dei tempi.

2) *La vita consacrata e il bene della Chiesa*

La seconda affermazione contenuta nel testo citato di *LG 44* è che la vita spirituale dei religiosi «deve pure essere consacrata al bene di tutta la Chiesa». La portata di tale affermazione viene specificata dalla stessa costituzione, che ha cura di sottolineare il nesso tra la prima e la seconda parte della affermazione: «Di qui deriva il dovere di lavorare, secondo le forze e la forma della propria vocazione, sia con la preghiera, sia anche con l'attività effettiva, a radicare e consolidare negli animi il regno di Cristo e a dilatarlo in ogni parte».

a. Va anzitutto annotato che la stessa vita consacrata, in quanto si congiunge al mistero della Chiesa, sia in quanto santa sia in quanto comunione, non può essere compresa se non in riferimento al mistero di Cristo e della Chiesa: come Cristo casto, povero e obbediente ha redento il mondo, così coloro che seguono la forma di vita di Gesù cooperano con lui alla redenzione del mondo, all'edificazione della Chiesa. L'affermazione generale in sé non ha bisogno di essere ulteriormente trattata. Ciò che invece al Concilio preme sottolineare è che tale servizio alla Chiesa va fatto «secondo le forze e la forma della propria vocazione, sia con la preghiera, sia con l'attività effettiva». Si tratta della dimensione apostolica della vita religiosa nella Chiesa. Dell'apostolato attivo e del suo signi-

ficato negli istituti che vi sono dedicati tratta il decreto *PC* 8.

b. In modo particolare il servizio alla Chiesa va fatto secondo «la forma della propria vocazione», cioè secondo l'indole di ogni istituto» (*LG* 46). Più specificamente il decreto *Perfectae Caritatis*, dopo aver affermato che «torna a vantaggio della Chiesa stessa che gli istituti abbiano una loro propria fisionomia ed una loro propria funzione» deduce: «Perciò si conoscano e si osservino fedelmente lo spirito e le finalità proprie dei fondatori, come pure le sane tradizioni, poiché ciò costituisce il patrimonio di ciascun istituto (*PC* 2b, 2c, 5).

Vi sono diversi modi però di servire la Chiesa, secondo la diversa indole degli istituti. Lo stesso decreto distingue in particolare gli istituti di vita contemplativa e quelli di vita attiva (cf. *PC* 7-8).

Tali testi conciliari, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri, hanno trovato un'ordinata sistemazione nel Codice di Diritto canonico promulgato nel 1983. Il Codice del 1983 ha un capitolo apposito dedicato a «*L'apostolato degli istituti*» (cf. cc. 673-683)³². La limitatezza dello spazio non ci permette di addentrarci nell'argomento.

Ricordiamo solo che l'attività apostolica è un'attività della Chiesa, in quanto è fatta da religiosi membri di un istituto approvato dalla stessa e che pertanto gode di personalità giuridica pubblica: quanto essi fanno è compiuto perché affidato loro dalla Chiesa, a suo nome e per suo mandato. «L'azione apostolica,

³² Cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, o.c. (cf. nt. 28), 331-359.

da esercitarsi a nome della Chiesa e per suo mandato, sia condotta nella comunione con la Chiesa» (cf. c. 675, § 3). A tale proposito è opportuno ricordare anche un'altra norma della Chiesa: «I fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa», e «Adempiano con grande diligenza i doveri cui sono tenuti sia nei confronti della Chiesa universale, sia nei confronti della Chiesa particolare alla quale appartengono, secondo le disposizioni del diritto» (c. 209, §§ 1-2).

3) *La Chiesa e l'indole propria di ogni istituto*

La terza ed ultima affermazione contenuta nel testo che stiamo esaminando spiega il senso dell'impegno apostolico degli istituti religiosi nella Chiesa. Da quanto detto non crediamo opportuno soffermarci ulteriormente, perché l'affermazione risulta già chiarita: «Per questo la Chiesa difende e sostiene l'indole propria dei vari istituti religiosi». Dal momento che gli istituti sono un dono divino alla Chiesa per le sue diverse esigenze, spetta alla Chiesa accoglierli e proteggere la loro identità. Solo rimanendo fedeli al dono dello Spirito, gli istituti potranno dare alla Chiesa quel servizio per il quale lo Spirito Santo li ha ispirati.

4) *L'esenzione e l'autonomia.*

Il primo argomento che il Concilio avrebbe dovuto trattare, in base al risultato della consultazione della commissione ante-preparatoria, sarebbe dovuto essere quello della esenzione e della autonomia degli istituti religiosi. Di fatto esso è stato oggetto di equivoci e di fraintendimenti, ed anche di litigi, lungo il corso della storia.

a. L'esenzione e il codice del 1917

Il codice del 1917 distingueva gli istituti esenti e quelli non esenti. Senza voler entrare nei dettagli, si può dire che sia per gli istituti esenti che per quelli non esenti erano comuni due principi generali di grande importanza: il primo principio affermava chiaramente che gli istituti religiosi, almeno quelli di diritto pontificio, fossero essi maschili o femminili, dipendevano, per la loro vita interna e disciplinare, in modo immediato ed esclusivo dalla Santa Sede; il secondo diceva che per quanto riguarda l'apostolato e la cura delle anime, come pure il culto divino al di fuori delle proprie case, tutti i religiosi dovevano sottostare all'obbedienza del Vescovo, pastore della diocesi. I due principi contemperano da una parte le esigenze degli istituti religiosi e dall'altra quelle della dignità del Vescovo diocesano nella propria Chiesa particolare.

b. L'esenzione e il Concilio.

Il Concilio ha trattato, come era stato chiesto, il tema della esenzione. La costituzione *Lumen Gentium* se ne è occupata a livello di principi generali; altri documenti conciliari (per es. *Christus Dominus*) e postconciliari (*Motu Proprio Ecclesiae Sanctae*, il documento *Mutuae Relationes*) da un punto di vista piuttosto disciplinare. Il n. 45 della *Lumen Gentium* offre i principi generali: da una parte afferma che il Romano Pontefice «perché sia provveduto il meglio possibile alle necessità dell'intero gregge del Signore... può, in ragione del suo primato sulla Chiesa universale e in vista dell'interesse comune, esentare ogni istituto di perfezione e ciascuno dei suoi membri dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo e sottoporli a sé

solo» e dall'altra ricorda agli istituti religiosi che «nel compiere i loro doveri verso la Chiesa secondo la loro forma particolare di vita, devono, conforme alle leggi canoniche, prestare riverenza e obbedienza ai vescovi, a causa della loro autorità pastorale nelle Chiese particolari e per la necessaria unità e concordia nel lavoro apostolico».

c. L'autonomia e l'esenzione nel nuovo Codice³³.

Il Codice propriamente non parla più degli istituti esenti e non esenti³⁴. Il Codice parla dell'esenzione, c. 591, nei termini della costituzione *Lumen Gentium*, come diritto e possibilità che il Sovrano Pontefice ha di esentare istituti di vita consacrata o singole persone dalla giurisdizione episcopale, là dove essi in forza del diritto vi sono sottomessi. L'esenzione pertanto riguarda piuttosto il futuro: «Per meglio provvedere al bene degli istituti e alle necessità dell'apostolato il Sommo Pontefice, in ragione del suo primato sulla Chiesa universale, può esimere gli istituti di vita consacrata dal governo degli Ordinari del luogo e sottoporli soltanto alla propria autorità, o ad altra autorità ecclesiastica, in vista di un vantaggio comune».

Per quanto riguarda invece la legislazione che regola in genere gli istituti di vita consacrata, il Codice riconosce anzitutto una giusta autonomia ad ogni isti-

³³ Cf. J. MARTIN, *Exemptio Religiosorum iuxta Concilium Vaticanum II*, Roma 1980; V. DE PAOLIS, *Exemptio an autonomia institutorum vitae consecratae*, in *Periodica*, 71 (1982) 147-178; G. GHIRLANDA, *La giusta autonomia e l'esenzione degli Istituti religiosi: fondamenti ed estensione*, in *Vita Consacrata* 25 (1989) 679-699.

³⁴ È indubbio che eventuali indulti e privilegi che gli istituti avessero goduto prima del Codice, rimangono intatti, in forza del c. 4.

tuto: tale legittima autonomia (non indipendenza!) è proprio in forza del patrimonio di cui ogni istituto è depositario. L'ambito dell'autonomia riguarda la vita dell'istituto, ma è sottolineata particolarmente per il governo (cf. c. 586).

Tale autonomia è più o meno estesa, a seconda che si tratti di istituti clericali o laicali (cf. cc. 588, 596), di diritto diocesano o di diritto pontificio. Si può dire che è più estesa per gli istituti clericali rispetto a quelli laicali; per gli istituti di diritto pontificio rispetto a quelli di diritto diocesano. Di fatto gli istituti clericali di diritto pontificio godono nella Chiesa anche di una potestà di governo in foro esterno (cf. c. 596, § 2). Gli istituti di diritto pontificio per la loro vita interna dipendono in modo immediato ed esclusivo dalla S. Sede (cf. c. 593); quelli diocesani rimangono sotto una speciale cura del Vescovo diocesano (cf. c. 594). Speciali facoltà sono concesse dal Codice ai Vescovi sui Monasteri di monache sui iuris; oppure in qualche caso sui religiosi in genere o in specie.

Per quanto riguarda invece l'apostolato, il culto divino e la cura delle anime, gli istituti devono sottostare alle direttive e all'obbedienza del Vescovo diocesano (cf. c. 678, § 1) ed insieme anche ai superiori religiosi (cf. c. 678, § 2): in pratica occorre un'armonia di intenti tra i Vescovi e i superiori (cf. c. 678, § 3). Perché però il Vescovo diocesano possa affidare un ufficio ad un religioso si richiede sempre la presentazione o il consenso del superiore religioso (cf. c. 682, § 2). Particolare attenzione il Codice ha prestato all'affidamento di parrocchie agli istituti religiosi (cf. c. 520)³⁵. Ad evitare litigi, il Codice prescrive che si fac-

³⁵ Vedi V. DE PAOLIS, *Il religioso parroco*, in *Orientamenti pastorali*, 31 (1983) 69-75; ID., *Vita religiosa e parrocchia*, Roma

cia in tali casi una convenzione tra Vescovo diocesano e superiore religioso.

In questa materia è opportuno ricordare che gli istituti di vita consacrata in quanto tali, anche se ancora di diritto diocesano, sono un dono fatto alla Chiesa (cf. c. 575). Il c. 590, § 1 ricorda: «Gli istituti di vita consacrata, in quanto dediti in modo speciale al servizio di Dio e di tutta la Chiesa, sono per un titolo peculiare soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa». Proprio per questo, aggiunge il § 2: «I singoli membri sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice, come loro supremo Moderatore, anche in forza del vincolo sacro di obbedienza». L'autonomia e la sotto-missione di essi, almeno entro certi limiti, in modo immediato ed esclusivo alla Sede Apostolica trova la sua ragione proprio in questa loro destinazione alla Chiesa universale: se sono per la Chiesa universale è giusto che siano sottomessi all'autorità suprema della Chiesa, cioè il Romano Pontefice.

Tuttavia si devono tenere presenti anche le esigenze dell'apostolato e l'inserimento dei religiosi nella chiesa particolare: di qui la necessità che per quanto riguarda il loro operare nella chiesa particolare siano sottoposti all'autorità della chiesa particolare, oltre che a quella dei superiori. Il Santo Padre Giovanni Paolo II in occasione della presentazione del documento *Mutuae Relationes* ebbe a dire ai Superiori generali le seguenti parole: «Ovunque vi troviate nel mondo, voi siete, con la vostra vocazione, per la Chie-

1985, 154-178; ID., *De Paroeciis institutis religiosis committendis*, in *Periodica*, 74 (1985) 389-417; ID., *Schema tipo di convenzione per l'affidamento delle parrocchie ai religiosi*, in *Informationes SCRIS* 12 (1986) 133-150; 233-259.

sa universale, attraverso la vostra missione in una chiesa locale»³⁶.

Si deve ad ogni modo evitare «il pericolo di una situazione non sufficientemente definita, per cui i religiosi, senza la dovuta considerazione del particolare stile di azione proprio e della loro indole, vengano inseriti nella vita della Chiesa in modo vago ed ambiguo»³⁷.

5) *Il ministero di santificazione*

La Chiesa, con la sua funzione santificatrice, entra nel cuore stesso della consacrazione: «con la sua azione liturgica la presenta pure come stato di consacrazione» (LG 45). Il testo spiega il senso di tale affermazione: la Chiesa «in nome dell'autorità affidatagli da Dio, riceve i voti di quelli che fanno la professione»; inoltre la Chiesa prega per i religiosi, li benedice e li associa al mistero eucaristico: «per loro impetra da Dio gli aiuti e la grazia con la sua preghiera pubblica, li raccomanda a Dio e impartisce loro una benedizione spirituale, associando la loro offerta al sacrificio eucaristico» (LG 45). Tutto questo risulta in modo chiaro dalla liturgia della professione religiosa, soprattutto quella perpetua. Il c. 654 precisa: «Con la professione religiosa i membri assumono i tre consigli evangelici da osservarsi con voto pubblico, sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa»³⁸.

Sul particolare significato della professione perpetua, il n. 44 della costituzione *Lumen Gentium* af-

³⁶ Cf. OSSERVATORE ROMANO, 25 nov. 1978, 2.

³⁷ *Mutuae Relationes*, 9.

³⁸ «Deo per Ecclesiae ministerium consecrantur».

ferma: «La consacrazione poi sarà tanto più perfetta, in quanto i legami più solidi e stabili riproducono di più l'immagine del Cristo unito alla Chiesa sua sposa da un legame indissolubile». In base a tale principio l'Istruzione *Renovationis Causam* ha permesso l'assunzione dei consigli evangelici, anche per i religiosi, con altri sacri vincoli diversi dai voti. Autorizzazione che era ad experimentum e che il nuovo Codice ha abolito (cf. c. 607, § 2).

Vogliamo concludere con la citazione di un testo che invita a dare una formazione ecclesiale alle persone consacrate:

«Il lavoro di formazione si svolgerà necessariamente in comunione con la Chiesa di cui i religiosi sono figli e nell'obbedienza filiale ai propri Pastori...

Da lei riceviamo il Vangelo, che lei ci aiuta a comprendere, grazie alla sua Tradizione e all'interpretazione autentica del magistero»³⁹.

Ciò comporta che si sviluppi «presso le religiose e i religiosi una maniera di "sentire" non solo "con" ma, come dice S. Ignazio di Loyola, "dentro" la Chiesa. Questo senso della Chiesa consiste nell'avere coscienza che si appartiene a un popolo in cammino»⁴⁰.

Infine, «Il senso della Chiesa comporta anche il senso della comunione ecclesiale... I religiosi, comunità ecclesiale, sono (...) chiamati ad essere nella Chiesa e nel mondo "esperti di comunione", testimoni ed artefici di quel progetto di comunione che sta al vertice della storia dell'uomo secondo Dio...

Per questo, soprattutto durante la formazione

³⁹ CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Direttive sulla formazione negli istituti religiosi*, Roma 2 febbraio 1990, n. 23.

⁴⁰ *Ibid.*, n. 24.

iniziale, “la vita comune vista particolarmente in quanto esperienza e testimonianza di comunione”, sarà considerata come un ambiente indispensabile e un mezzo privilegiato di formazione»⁴¹.

P. VELASIO DE PAOLIS, C.S.

⁴¹ *Ibid.*, n. 25.